

**ACCORDO
PER LA FORMAZIONE ON THE JOB
SULLE LINEE DI ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo (ASL Viterbo) - Partita IVA e C.F. 01455570562 - con sede legale a Viterbo in via Enrico Fermi n. 5 (01100) nella persona della Dott.ssa Simona DI GIOVANNI, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dr. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni;

E

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4 (ASL Roma 4) - Partita IVA e C.F. 04743741003 - con sede legale a Civitavecchia in via Terme di Traiano n. 39/A (00053) nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Cristina Matranga, elettivamente domiciliata per la carica presso la sede aziendale

PREMESSO

- che in data 17/01/2024 – acquisita l'autorizzazione della Regione Lazio – la ASL Roma 4, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e la Fondazione Policlinico Tor Vergata hanno stipulato una Convenzione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 517/1999 e s.m.i. per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'ambito della UOSD Medicina Legale della ASL Roma 4, a direzione universitaria;
- che la collaborazione suddetta consentirà di riavviare, tra le altre linee di attività facenti capo alla Medicina Legale aziendale, anche quella relativa alla istituzione della Commissione Medica Locale, fino ad ora non attiva per la carenza di un Dirigente Responsabile della Unità Operativa;
- che l'attivazione della Commissione Medica Locale presuppone una efficiente ed efficace organizzazione delle attività propedeutiche e successive alla visita degli utenti, di norma svolte da personale amministrativo, a ciò specificamente dedicato, a supporto della Commissione Medica Locale;
- che presso la ASL di Viterbo è già da tempo attiva la Commissione Medica Locale, che si avvale di una Segreteria ben strutturata e competente e che ha in dotazione avanzati applicativi gestionali che consentono la raccolta e tenuta della documentazione, dei dati degli utenti e delle singole domande; la prenotazione on-line delle visite e che garantiscono il collegamento diretto con il Portale dell'Automobilista;
- che nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra le due Aziende, la ASL di Viterbo si è resa disponibile ad avviare una formazione on the job rivolta a personale amministrativo della ASL Roma 4, all'uopo individuato, su tutte le linee di attività della Commissione Medica Locale;
- che la formazione on the job:
 - aumenta il coinvolgimento del dipendente e il suo interesse per l'apprendimento;
 - favorisce la memorizzazione e conservazione di quanto appreso;
 - consente di soddisfare le esigenze formative in modo più rapido e mirato.

- che le Parti perseguono il preminente interesse pubblico ed operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria;
- che l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i. prevede espressamente che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

Tutto quanto premesso, le Parti come in epigrafe generalizzate e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo1 (Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è la formazione on the job di n. 2 unità di personale amministrativo della ASL Roma 4 (all'uopo individuato ed i cui nominativi saranno preventivamente comunicati alla ASL di Viterbo), su tutte le linee di attività della Commissione Medica Locale a cura del personale della ASL di Viterbo specificamente dedicato alle attività di cui trattasi e, segnatamente (anche solo a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- raccolta e tenuta delle pratiche;
- convocazione utente a visita;
- adempimenti in capo al cittadino istante;
- organizzazione sedute della Commissione Medica Locale;
- attività da compiersi sul Portale dell'Automobilista;
- adempimenti successivi alla visita.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione oggetto della presente Convenzione, la ASL di Viterbo mette a disposizione le proprie strutture. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della ASL di Viterbo, con compiti di illustrazione e formazione.

Articolo 2 (Aspetti operativi ed organizzativi)

L'attività di formazione sarà svolta presso la ASL di Viterbo, durante l'orario di servizio, dal lunedì al venerdì, per la durata di un mese.

I Referenti della presente Convenzione, individuati dalle due Aziende, condivideranno eventuali ulteriori modalità operative ed effettuando il costante monitoraggio delle attività svolte.

Durante lo svolgimento dell'attività di formazione, il personale della ASL Roma 4 è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza e non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso della ASL di Viterbo, per quanto attiene ai dati, informazioni e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento della formazione. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del percorso formativo.

Qualora si verificassero, da parte del personale della ASL Roma 4, comportamenti lesivi di diritti o interessi della ASL di Viterbo, quest'ultima potrà risolvere la presente Convenzione.

La ASL di Viterbo assicura e favorisce l'accesso del personale della ASL Roma 4 ai luoghi di lavoro e la piena partecipazione alle attività di formazione.

Articolo 3 (Referenti)

Ciascuna delle Parti indica un Referente per le attività della Convenzione.

Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente accordo, nonché di monitorarne il regolare svolgimento.

- Il Referente per la ASL Roma 4 è il Direttore Amministrativo Dott. Roberto Di Cicco
- il Referente per la ASL di Viterbo è il Dott. Alessandro Pinnavaia, Direttore della UOSD Medicina Legale, e-mail: alessandro.pinnavaia@asl.vt.it

Articolo 4 (Aspetti economici dell'accordo)

Le Parti convengono che nessun corrispettivo verrà pagato da parte della ASL Roma 4 alla ASL di Viterbo per lo svolgimento - nei termini indicati nella presente convenzione - delle attività di formazione on the job.

Articolo 5 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro)

Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 comma 1 lettera a), e successive integrazioni e modifiche, il personale della ASL Roma 4 è equiparato ai lavoratori della ASL di Viterbo.

A tal proposito, le Parti stabiliscono che:

- la ASL Roma 4 si fa carico della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs 81/08, del proprio personale dipendente destinato alle attività di formazione;
- la ASL di Viterbo è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs 81/08, conforme ai rischi a cui il personale in formazione della ASL Roma 4 saranno esposti;
- sulla ASL di Viterbo ricadono gli obblighi di cui all'art.36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08;
- la ASL di Viterbo si impegna a garantire che l'attività di formazione si svolga presso strutture aziendali che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

Articolo 6 (Aspetti assicurativi)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale.

Il personale amministrativo della ASL Roma 4 sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla ASL di Viterbo.

Articolo 7 (Decorrenza e Durata)

Il presente Accordo di collaborazione ha la durata di un mese dalla data di ultima sottoscrizione, salvo recesso anticipato da esercitarsi in forma scritta da notificare a mezzo PEC con preavviso di almeno 5 gg. Eventuale rinnovo dovrà essere nuovamente autorizzato ed approvato con la stessa modalità previste per l'approvazione del presente atto.

Articolo 8 (Revisione della Convenzione)

Le Parti si impegnano ad una revisione ed integrazione della presente Convenzione qualora intervengano nuove disposizioni legislative e/o normative regionali, e comunque per eventuali esigenze che potranno emergere nel corso della applicazione. In ogni caso qualsiasi eventuale modifica alla presente Convenzione, dovrà essere preventivamente concordato dalle Parti e formalizzato con apposito atto integrativo.

Articolo 9 (Trattamento dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il trattamento dei dati, qualora previsto, dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR e nei limiti delle finalità della presente convenzione.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente convenzione, conservandoli esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo le previsioni ulteriori di tempistiche di conservazione stabilite dalla legge.

Le parti si impegnano, inoltre, ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

In merito allo svolgimento delle attività di *formazione on the job*, oggetto della presente convenzione, le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi del trattamento dei dati personali.

Più in particolare, l'ASL Roma 4 procederà ad individuare n. 2 unità di personale amministrativo all'interno della propria organizzazione. Tali nominativi saranno oggetto di successiva

comunicazione alla ASL di Viterbo, al fine di consentire alla stessa la previa sottoscrizione, con i suddetti professionisti coinvolti, di un accordo di riservatezza e nel caso di specie l'Asl di Viterbo nominerà dette unità autorizzate al trattamento ex art. 29 GDPR e 2 quaterdecies D.Lgs 101/18.

In forza di detto accordo, il personale in formazione si impegna ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle attività concordate (cfr., *supra*, art.1), limitandosi ad utilizzarle solo ed esclusivamente per la realizzazione delle finalità previste nell'ambito della presente convenzione.

L'ASL di Viterbo e L'ASL Roma 4 si impegnano, infine, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente convenzione, alla corretta tenuta e aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

Articolo 10 (Osservanza dei codici aziendali)

Il personale amministrativo della ASL Roma 4, nell'ambito dell'attività di formazione on the job, è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 nonché del codice etico aziendale e del PIAO (tutti pubblicati sul sito aziendale delle parti contraenti).

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

Articolo 11 (Sottoscrizione, bollo e registrazione)

La sottoscrizione della presente Convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata-PEC.

Le spese per l'imposta di bollo sono a carico della ASL Roma 4 e saranno assolte in modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Civitavecchia, n. 2275 del 5/01/2011.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASL ROMA 4
Il Direttore Generale
Dott.ssa Cristina Matranga

ASL VITERBO
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni